

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/90 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 maggio 1990**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1221/90 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,74 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 51.